



---

Corte I  
A-5034/2013

## Sentenza del 16 dicembre 2013

---

Composizione

Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Kathrin Dietrich, André Moser, cancelliera Sara Friedli.

---

Parti

**AlpTransit San Gottardo SA,**  
Zentralstrasse 5, 6003 Lucerna,  
ricorrente,

contro

1. **A.** \_\_\_\_\_,
  2. **B.** \_\_\_\_\_,
- entrambi patrocinati da ...,  
controparti,

**Commissione federale di stima del 13° Circondario  
(Ticino-Grigioni),**

Casella postale 1018, 6501 Bellinzona,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Espropriazione (decisione dell'8 luglio 2013); ricusazione.

**Fatti:****A.**

Con istanza 10 novembre 2009, i signori A.\_\_\_\_\_ e B.\_\_\_\_\_, proprietari delle particelle n. (...) e n. (...) del Registro fondiario definitivo (RFD) di X.\_\_\_\_\_ si sono rivolti alla Commissione federale di stima del 13° Circondario (di seguito: CFS) avanzando le loro pretese in rapporto all'espropriazione dei diritti di vicinato, relative ad immissioni provenienti dal cantiere nord della galleria di base del Monte Ceneri a Camorino e aperto dalla società AlpTransit Gotthard AG, in Lucerna (di seguito: ATG), con particolare riferimento al deposito di polveri sulle loro proprietà, a rumori e ad un inquinamento luminoso eccessivi.

**B.**

Nell'ambito della predetta procedura di stima, con scritto 31 maggio 2013 il Presidente della CFS (di seguito: Presidente), ha indicato quanto segue all'ATG:

*"Gentili Signore, Egregi Signori, tenuto anche conto delle recenti sentenze del Tribunale amministrativo federale, ritengo che la procedura in oggetto sia matura per una decisione della Commissione federale di stima. Vi invito pertanto a volermi trasmettere (su dischetto CD in due copie) i rapporti del generalista ambientale concernente il comparto di Camorino ed eventuali ulteriori documenti concernenti le misurazioni ambientali. Questi documenti dovranno pervenire alla Commissione **entro il 15 giugno 2013**, dopodiché sarà indetta l'udienza di stima e fissato alle parti un termine per produrre le memorie scritte conclusive (...)."*

**C.**

Con istanza 14 giugno 2013, l'ATG, ravvisando nel tenore del predetto scritto 31 maggio 2013 un'apparenza di prevenzione da parte del Presidente, ha postulato la sua ricusa. In particolare, l'ATG ritiene che l'affermazione secondo cui "(...) tenuto anche conto delle recenti sentenze del Tribunale amministrativo federale, ritengo che la procedura in oggetto sia matura per una decisione della Commissione federale di stima (...)", costituirebbe un'anticipazione del giudizio, facendo riferimento alle recenti sentenze del Tribunale amministrativo federale in cui essa è risultata parte soccombente – e meglio, le sentenze A-4868/2011 e A-4673/2011 del 23 maggio 2013 – nonché al fatto che la procedura in oggetto sarebbe stata matura per la decisione.

**D.**

Con scritto 18 giugno 2013, il Presidente ha precisato di aver utilizzato nel caso in oggetto lo stesso metodo di valutazione dei danni asseriti

dagli espropriati in rapporto ai diritti di vicinato che nei casi analoghi già giudicati. Sottolineando che l'espropriante non ha preso posizione sulla richiesta di udienza degli espropriati, rimettendosi ai passi che la CFS avrebbe voluto intraprendere, egli ha precisato quanto segue:

*"(...) Per tale motivo, con la lettera incriminata, ho invitato ATG a trasmettere alla CFS su dischetto CD in due copie i rapporti del generalista ambientale concernente il comparto di Camorino ed eventuali ulteriori documenti circa le misurazioni ambientali. Il riferimento alle recenti decisioni del Tribunale amministrativo era inteso quale approvazione del metodo seguito dalla CFS e non evidentemente quale anticipazione del giudizio, per il quale, a meno di attribuire al sottoscritto facoltà divinatorie che non possiede, mancano, come detto, alcuni elementi quali gli ultimi rapporti ambientali (...)"*

**E.**

Con decisione 8 luglio 2013, la CFS – presieduta dal Presidente supplente – ha respinto la domanda di riconsuazione, ritenendo in sunto che in concreto non si possono configurare degli elementi oggettivi pregiudizievole e di prevenzione del Presidente nei confronti dell'ATG.

**F.**

Contro la predetta decisione, l'ATG (di seguito: ricorrente) ha presentato ricorso il 9 settembre 2013 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Postulando l'annullamento della decisione impugnata ch'essa ritiene inadeguata, nonché il conseguente accoglimento dell'istanza di riconsuazione 14 giugno 2013, la ricorrente invoca essenzialmente i medesimi argomenti adottati in precedenza.

**G.**

Con scritto 16 ottobre 2013, i signori A.\_\_\_\_\_ e B.\_\_\_\_\_ (di seguito: controparti) – per il tramite del loro patrocinatore – ritenendo come infondata la domanda di riconsuazione avverso il Presidente, hanno postulato il rigetto del ricorso. Con scritto 7 ottobre 2013, la CFS si è invece rimessa al giudizio dello scrivente Tribunale.

**H.**

Nelle osservazioni finali 25 novembre 2013, la ricorrente ha preso posizione su quanto asserito dalle controparti.

**I.**

Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

**Diritto:****1.**

**1.1** Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame giusta gli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) in relazione con l'art. 77 cpv. 1 della Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr, RS 711). Per l'art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui all'art. 37 LTAF, la Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).

**1.2** Pacifica è la legittimazione a ricorrere della ricorrente, essendo la stessa destinataria della decisione qui impugnata e avente un interesse diretto a ch  quest'ultima venga annullata (cfr. art. 78 cpv. 1 LEspr e art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso   poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).

**2.**

**2.1** Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonch  l'inadeguatezza (cfr. art. 49 PA; cfr. ANDR  MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUB HLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2. ed., Basilea 2013, n. marg. 2.149; ULRICH H FELIN/GEORG M LLER/FELIX UHLMANN, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).

**2.2** L'esame del criterio dell'adeguatezza di una decisione da parte del Tribunale amministrativo federale ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 lett. c PA, presuppone che l'autorit  inferiore sia provvista del necessario potere di apprezzamento l'autorizzante a valutare l'opportunit  di una data decisione (cfr. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, *Droit administratif, partie g n rale et  l ments de proc dure*, 2. ed., Basilea/Neuch tel 2013, n. 1364). Se tale   il caso, nell'esaminare il criterio dell'adeguatezza, lo scrivente Tribunale deve accertare non solo se l'autorit  inferiore   rimasta nei limiti del suo potere di apprezzamento, ma anche se, di principio, la stessa ha adottato una soluzione adeguata in rapporto alle circostanze del caso concreto, e dunque, se la decisione emanata risulta corretta non solo giuridicamente ma anche materialmente (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-4602/2012 del 22 agosto 2013 consid. 5.1 e A-8728/2007

dell'8 aprile 2007 consid. 4.2 con rinvii). In presenza di più soluzioni giuridiche, lo scrivente Tribunale deve sincerarsi che l'autorità inferiore abbia adottato la più adatta al caso (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-4602/2012 del 22 agosto 2013 consid. 5.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 2.192 con rinvii; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, *Droit administratif*, vol. II, 3. ed., Berna 2011, no. 5.7.4.5, pag. 797).

Per quanto attiene all'esame delle condizioni alla base della ricusazione, siffatto potere di apprezzamento è piuttosto limitato. L'imparzialità di un giudice essendo presunta (cfr. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin [ed.], *Commentaire de la LTF*, Berna 2009, n. 34 ad art. 34 LTF), è solo infatti se vi sono seri indizi che lo stesso è prevenuto, che l'autorità chiamata a statuire ammetterà la sussistenza di un motivo di ricusa (cfr. consid. 3.1, in particolare consid. 3.1.4 – 3.1.6 del presente giudizio). Dovendosi attenere a quanto disposto dalla legge in virtù dell'art. 190 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), essa non può valutare l'opportunità di ordinare o meno la ricusazione. Nel caso concreto, non si tratta dunque di esaminare l'adeguatezza della decisione impugnata così come postulato dalla ricorrente, bensì di verificare se la decisione impugnata viola la legge, e meglio se l'autorità inferiore ha apprezzato in maniera inesatta i fatti ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 lett. a e b PA. Ne discende che la censura secondo cui la decisione impugnata è inadeguata non può essere esaminata in questa sede.

**2.3** Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a, DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

### **3.**

In concreto, l'oggetto del litigio è circoscritto all'esame del rigetto da parte dell'autorità inferiore della domanda di ricusazione del Presidente della CFS. Tale quesito implica che lo scrivente Tribunale accerti se i motivi di ricusazione invocati dalla ricorrente nei confronti del Presidente, in

rapporto alle sue dichiarazioni contenute nello scritto 31 maggio 2013, siano tali da giustificare la ricusa. A tal fine, prima di entrare nel merito (cfr. consid. 3.2 che segue), è qui opportuno richiamare i principi alla base della ricusazione (cfr. consid. 3.1 che segue).

### **3.1**

**3.1.1** La garanzia ad un tribunale indipendente e imparziale risultante dall'art. 30 cpv. 1 Cost., nonché dall'art. 6 n. 1 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), conferisce alle parti il diritto di richiedere la ricusazione di un giudice, il cui comportamento è di natura a suscitare dei dubbi in merito alla sua imparzialità. Detta garanzia mira ad evitare che delle circostanze esterne alla causa possano influenzare il giudizio a favore o a detrimento di una parte (cfr. DTF 138 I 1 consid. 2.2, DTF 137 I 227 consid. 2.1, DTF 136 I 207 consid. 3.1, DTF 131 I 24 consid. 1.1; DTAF 2007/5 consid. 2.3; ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 425 con rinvii).

**3.1.2** Per quanto attiene alla procedura davanti alla CFS, in virtù dell'art. 35 cpv. 1 dell'Ordinanza del 13 febbraio 2013 concernente la procedura davanti alle commissioni federali di stima (RS 711.1), la ricusazione del presidente, dei membri e dell'attuario della commissione, è regolata dalle norme sulla ricusazione di cui agli artt. 34 – 38 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110). Giusta l'art. 35 cpv. 2 della medesima norma, le domande di ricusazione devono essere inoltrate per iscritto, a meno che si venga a conoscenza più tardi del loro motivo: (a) prima dell'udienza di conciliazione se dirette contro il presidente, il supplente o l'attuario; (b) entro l'inizio dell'udienza di stima se dirette contro un altro membro.

**3.1.3** I motivi di ricusazione sono enumerati all'art. 34 cpv. 1 lett. a – e LTF. In particolare, giusta l'art. 34 cpv. 1 lett. e LTF, i giudici e i cancellieri si ricusano se per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una prevenzione nella causa. Detta norma è concepita come una clausola generale che ingloba tutte le situazioni non coperte dalle lett. a – d per le quali sussiste un motivo di prevenzione (cfr. decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale A-5542/2013 del 29 ottobre 2013 consid. 2.1; sentenza del Tribunale amministrativo federale E-3189/2010 del 5 luglio 2010 consid. 2.2; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 29 ad art. 34 LTF; ISABELLE HANER, in: Marcel Alexander Niggli/Peter Uebersax/Hans Wiprächtiger [ed.], Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz [BSK BGG], 2. ed., Basilea 2011, n. 16 ad art. 34 LTF).

**3.1.4** L'esistenza di un motivo di prevenzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. e LTF è una mera questione d'apprezzamento dipendente dalle circostanze del caso concreto, che va giudicata in maniera oggettiva (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-3189/2010 del 5 luglio 2010 consid. 2.2; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 31 ad art. 34 LTF). Vi è apparenza di prevenzione in presenza di circostanze concrete ed oggettive idonee a far sorgere un rischio di parzialità, ovvero tali da far dubitare sull'imparzialità di un giudice. In siffatto apprezzamento solo l'aspetto oggettivo conta, le considerazioni soggettive non essendo invece pertinenti, come neppure le impressioni puramente individuali di una delle parti alla procedura (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C\_755/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 3.2 con rinvii; DTF 139 I 121 consid. 5.1, DTF 138 I 1 consid. 2.2, DTF 137 I 227 consid. 2.1, DTF 134 I 238 consid. 2.1, DTF 131 I 24 consid. 1.1; DTAF 2007/5 consid. 2.3; decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale A-5542/2013 del 29 ottobre 2013 consid. 2.1; sentenza del Tribunale amministrativo federale E-3189/2010 del 5 luglio 2010 consid. 2.2; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 32 ad art. 34 LTF). Nel verificare la sussistenza di motivi di prevenzione, vanno considerati anche gli aspetti di carattere funzionale e organizzativo, mettendo l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Una parte può invero personalmente risentire certi atteggiamenti del giudice come determinati da parzialità, ma è decisivo sapere se le sue apprensioni soggettive possano considerarsi oggettivamente giustificate (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B\_337/2010 del 17 novembre 2010 consid. 2.2; DTF 134 I 238 consid. 2.1). In ogni caso, la ricusazione verrà ammessa non appena sussiste un'apparenza oggettiva di prevenzione, poco importa che il giudice interessato si senta atto a pronunciare il giudizio in piena imparzialità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-3189/2010 del 5 luglio 2010 consid. 2.2 con rinvii; AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 32 ad art. 34 LTF con rinvii).

Nell'apprezzamento della sussistenza dell'apparenza di prevenzione, non entra poi in linea di conto il criterio dell'adeguatezza, l'autorità inferiore e lo scrivente Tribunale non disponendo *in casu* di tale facoltà d'esame (ovvero di scegliere tra le varie soluzioni la quale sia la migliore; cfr. al riguardo consid. 2.2 del presente giudizio). Trattandosi di una questione meramente formale, la legge non lascia infatti alcun margine per valutare quale sia la "soluzione" più adeguata. L'autorità chiamata a statuire su una domanda di ricusazione deve dunque apprezzare se le circostanze di fatto siano tali da implicare la ricusazione o al contrario tali da dover confermare la composizione dell'autorità adita, tenuto conto della presunzione d'imparzialità dei giudici (cfr. AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 34

ad art. 34 LTF con rinvii), nonché dell'inesistenza per le parti del diritto di scegliere i giudici che la compongono.

**3.1.5** Ciò indicato, il motivo di ricusazione invocato deve essere serio, in quanto il rischio di prevenzione non va ammesso troppo facilmente, diversamente si compromette il normale funzionamento del tribunale (cfr. AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 34 ad art. 34 LTF con rinvii). La ricusazione riveste pertanto un carattere eccezionale (cfr. sentenza del Tribunale federale 1B\_337/2010 del 17 novembre 2010 consid. 2.2; ZEN-RUFFINEN, op. cit., n. 427). Colui che invoca un motivo di ricusazione fondato sulla prevenzione del giudice deve rendere verosimile, producendo degli elementi concreti, l'esistenza di circostanze proprie a suscitare l'apparenza di prevenzione e a far nascere il rischio di parzialità (cfr. art. 36 cpv. 1 LTF). Tale è il caso delle dichiarazioni del giudice riguardo alla causa o a una delle parti, del suo comportamento nei suoi confronti o ancora dei fatti anteriori permettenti di dubitare della sua imparzialità (cfr. DTAF 2007/5 consid. 2.3; sentenza del Tribunale amministrativo federale E-3189/2010 del 5 luglio 2010 consid. 2.3 con rinvii). Sono segnatamente le dichiarazioni fatte prima o durante la procedura che possono fondare una denuncia per apparenza di prevenzione, e non i motivi a sostegno della decisione resa (cfr. DTF 134 I 238 consid. 2.1; sentenza del Tribunale amministrativo federale E-3189/2010 del 5 luglio 2010 consid. 2.3 con rinvii; YVES DONZALLAZ, *Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire*, Berna 2008, n. 558).

**3.1.6** In virtù dell'art. 34 cpv. 2 LTF, la partecipazione a un procedimento anteriore non è in sé un motivo di ricusazione. Il semplice fatto di aver emanato una decisione sfavorevole ad una parte nell'ambito di una procedura anteriore non costituisce infatti, a lui solo, un motivo di ricusazione per apparenza di prevenzione (cfr. sentenze del Tribunale federale 1C\_552/2011 dell'11 gennaio 2012 consid. 2.2 con rinvii e 1B\_264/2009 del 18 novembre 2009 consid. 2.4; sentenza del Tribunale amministrativo federale E-3189/2010 del 5 luglio 2010 consid. 2.3 con rinvii; cfr. AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 38 ad art. 34 LTF con rinvii). Per ammettere un caso di ricusazione, sono infatti richiesti degli elementi complementari permettenti di mettere in dubbio l'imparzialità del giudice. Tale è il caso in presenza di circostanze che lasciano apparire dei motivi propri a mettere in dubbio l'imparzialità del giudice, quali i motivi di ricusazione enumerati all'art. 34 cpv. 1 lett. a – e LTF (cfr. AUBRY GIRARDIN, op. cit., n. 38 ad art. 34 LTF con rinvii).

## 3.2

**3.2.1** Nel caso concreto, la CFS ha in sunto ritenuto che dallo scritto 31 maggio 2013 non erano ravvisabili dei motivi di prevenzione nei confronti del Presidente. Essa ha valutato il rinvio generico alle sentenze dello scrivente Tribunale, non già quale anticipazione del giudizio, bensì come indicazione delle modalità con cui sono state raccolte le prove e con cui esse vengono esaminate, viste le ulteriori richieste di prove quali i rapporti dei generalisti ambientali richiesti del Presidente. L'espressione "*la procedura è matura per una decisione*" essendo correlata al fatto che l'istruttoria è arrivata al termine, indicherebbe solo che vi sono i presupposti per pronunciarsi – a favore o a sfavore – sulla vertenza. Essa non sarebbe dunque idonea a far nascere un sospetto di prevenzione da parte del giudice. Il Presidente non avrebbe anticipato alcun giudizio, né avrebbe preso posizione sulle prove amministrative nel frattempo. Secondo la CFS, non si potrebbero pertanto configurare degli elementi oggettivi pregiudizievoli e di prevenzione da parte del Presidente nei confronti della ricorrente, motivo per cui ha rigettato la domanda di riconsiderazione.

**3.2.2** Nella domanda di riconsiderazione, la ricorrente si è fondata sulle dichiarazioni espresse dal Presidente nello scritto 31 maggio 2013, ritenendo che la prima frase "*(...) tenuto anche conto delle recenti sentenze del Tribunale amministrativo federale, ritengo che la procedura in oggetto sia matura per una decisione della Commissione federale di stima (...)*" lasci intendere un'anticipazione del giudizio, e meglio, la medesima soluzione adottata in due casi analoghi dal Tribunale amministrativo federale con soccombenza della ricorrente. Ribadendo tale argomentazione del proprio ricorso, la ricorrente ritiene che la decisione della CFS sarebbe inadeguata poiché non avrebbe esaminato nel complesso detta frase, valutando dal punto di vista delle parti in che modo un terzo imparziale avrebbe dovuto ragionevolmente interpretare la stessa, bensì si sarebbe basata sulle spiegazioni del Presidente, ritenendo che il richiamo delle sentenze dello scrivente Tribunale fosse generico e da riferire all'esame delle prove assunte sino a quel momento e non potesse essere ricondotto all'esito della decisione nel merito. Di avviso contrario, la ricorrente reputa che, essendo chiaro il metodo di valutazione delle prove adottato dalla CFS, nel caso concreto non era necessario attendere l'esito dei ricorsi dinanzi allo scrivente Tribunale per statuire nel merito della vertenza. La CFS avrebbe poi considerato a torto gli elementi dell'esternazione del Presidente in maniera separata, in quanto se letti insieme essi assumono un significato differente.

**3.2.3** Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. Se è vero che una dichiarazione debba essere valutata nel suo complesso, così come auspicato dalla ricorrente, è anche vero che la stessa deve essere ricondotta e considerata nel suo contesto e dunque alla luce del tenore dello scritto 31 maggio 2013 (cfr. in merito al contenuto, in fatto *sub* lett. B). In tale ottica va sottolineato che il Presidente ha precisato che è *"tenuto **anche** conto delle recenti sentenze del Tribunale amministrativo federale"*, ch'egli ha reputato la procedura come matura per una decisione da parte della CFS. Detto "anche", indica chiaramente che il Presidente non si è basato sul solo fatto che lo scrivente Tribunale ha reso delle sentenze in casi analoghi, bensì su altri elementi, quale lo stato dell'istruttoria o le richieste delle parti, come da lui peraltro spiegato dinanzi alla CFS con scritto 18 giugno 2013 (doc. F). Il rinvio generico a delle sentenze del Tribunale statuente – se pur facilmente riconducibile dalla ricorrente alle A-4868/2011 e A-4673/2044 del 23 maggio 2013, poiché concernenti dei casi analoghi ove essa è stata parte – di per sé non indica ancora quale sarà l'esito della procedura tuttora pendente dinanzi alla CFS. Peraltro, il fatto di aver già statuito in casi analoghi, a lui solo, non costituisce un motivo di ricazione per apparente prevenzione (cfr. consid. 3.1.6 del presente giudizio).

**3.2.4** L'indicazione che la procedura era matura per una decisione, in rapporto al resto del testo, indica poi soltanto – come segnalato dalla stessa CFS – che il Presidente, facendo uso del suo potere di apprezzamento, ha valutato come sufficienti gli elementi a sua disposizione per rendere una decisione, non già l'esito della stessa. La richiesta dei rapporti del generalista ambientale concernente il comparto di Camorino ed eventuali ulteriori documenti concernenti le misurazioni ambientali, come pure l'avviso che sarebbe stata indetta un'udienza di stima e sarebbe stato fissato un termine per produrre le memorie scritte conclusive, conferma tale conclusione. Tale prerogativa deriva peraltro dalla legge stessa. La procedura dinanzi alla CFS è principalmente retta dalla LEspr, in particolare dagli artt. 66 – 74 LEspr e – in materia di termini – anche dagli artt. 20 – 24 PA su rinvio dell'art. 110 LEspr. Dinanzi alla CFS risulta parimenti applicabile il capo secondo della PA in virtù del rinvio dell'art. 4 dell'Ordinanza del 13 febbraio 2013 concernente la procedura davanti alle commissioni federali di stima. Ne discende che i principi della PA, almeno a titolo sussidiario, sono parimenti applicabili dinanzi alla CFS (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 5.3). Tale è il caso del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove (cfr. art. 12 PA in rapporto all'art. 33 cpv. 1 PA). Orbene, quando l'autorità reputa come chiare le circostanze di fatto

e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione. In tale ipotesi, se procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove proposte, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione, essa può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; [tra le tante] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6182/2012 del 27 agosto 2013 consid. 2.3.1 con rinvii; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. marg. 3.144). Nell'informare le parti sullo stato dell'istruttoria, il Presidente ha dunque agito correttamente, lasciando loro pure il tempo di obiettare, senza tuttavia dare alcuna indicazione in merito alla direzione che la procedura avrebbe preso (ammissione o meno della richiesta).

**3.2.5** Ciò indicato, né dal dossier agli atti, né dallo scritto 31 maggio 2013 sono ravvisabili seri elementi che facciano pensare che il Presidente abbia già portato un giudizio sugli elementi dell'incarto, quali le prove, e dunque l'esito della procedura. Gli elementi soggettivi invocati dalla ricorrente, non sono oggettivamente idonei a configurare un'apparenza di prevenzione, dal momento che un terzo indipendente chiamato a esaminare lo scritto incriminato non potrebbe ragionevolmente giungere alla conclusione della ricorrente ritenendo l'esito della causa come già determinato, sulla sola base della prima frase "incriminata".

**3.2.6** Che la CFS abbia ricondotto il riferimento alle sentenze dello scrivente Tribunale alla conferma del metodo di esame delle prove adottato dalla stessa autorità, non appare qui inadeguato, visto il resto del contenuto dello scritto 31 maggio 2013 indicante gli atti di istruzione ancora necessari. Tale modo di procedere è infatti analogo a quello sempre adottato dalla stessa CFS. Al riguardo, non giova in ogni caso alla ricorrente indicare che il metodo di raccolta delle prove è già stato confermato in passato dall'Alta Corte (DTF 132 II 427) ed era noto alla CFS, di modo che non vi era bisogno di attendere il giudizio dello scrivente Tribunale per statuire nel merito del gravame. Orbene, dal momento che l'opinione espressa dal Presidente nel proprio articolo di dottrina (cfr. cfr. FILIPPO GIANONI, *Le immissioni eccessive e i pregiudizi provocati dai cantieri di costruzione di opere pubbliche nell'ottica del giudice espropriativo*, in: Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi [CFPG], *Temi scelti di diritto espropriativo*, vol. 44, 2010 Lugano/Basilea) non fa che rispecchiare quanto già sancito dal Tribunale federale (cfr. DTF 132 II 427) e riconfermato dallo scrivente Tribunale (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-4868/2011 e A-4673/2044 del 23 maggio 2013), il modo di agire della CFS risulta qui

annoverato. Peraltro, la ricorrente non dimostra in che detto articolo di dottrina sarebbe un indizio che, nella fattispecie, il Presidente si preparava a decidere contro i suoi interessi. L'articolo in questione non fa infatti che presentare un riassunto della giurisprudenza dell'Alta Corte, evenienza che non ha alcun legame con il caso concreto che qui occupa la CFS. Ch'egli abbia dunque fatto un riferimento generico alle sentenze del Tribunale statuyente, può legittimamente condurre alla conclusione ch'esso si sia riferito non già al loro esito, bensì al loro contenuto, in particolar modo alle esigenze alla base di un indennizzo per espropriazione dei diritti di vicinato, nonché il metodo di esame del nesso causale tra il danno asserito e le immissioni di un cantiere.

**3.2.7** In definitiva, la decisione adottata dalla CFS ritenente come non dati i presupposti per una ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. e PA appare conforme alla giurisprudenza e dottrina in materia di ricusazione. Poiché l'autorità inferiore ha correttamente accertato i fatti, non è infatti ravvisabile alcuna violazione del potere di apprezzamento e quindi della legge. Per tali motivi, il ricorso, non può che essere respinto.

#### **4.**

Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle ripetibili è regolata dagli artt. 114 e segg. LEspr (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10, A-4676/2007 dell'11 dicembre 2007 consid. 8 e A-996/2007 del 9 agosto 2007 consid. 7 con rinvii). Giusta l'art. 116 cpv. 1 LEspr, le spese e le ripetibili sono di regola poste a carico dell'espropriante. Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate.

In considerazione dell'esito della lite, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente. Nella fattispecie esso sono stabilite in 1'000 franchi, importo che verrà compensato, ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, l'anticipo spese di 1'000 franchi da lei versato il 24 settembre 2013. Nelle circostanze concrete, si giustifica altresì il versamento alle controparti dell'importo di 1'500 franchi a titolo d'indennità di ripetibili per le spese da loro sostenute per il presente procedimento, importo che conformemente all'art. 116 cpv. 1 LEspr va posto a carico della ricorrente, ovvero la parte espropriante. Tale importo dovrà essere versato alla crescita in giudicato del presente giudizio.

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

Le spese processuali, fissate a 1'000 franchi, sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, detto importo verrà compensato con l'anticipo spese di 1'000 franchi versato da quest'ultima a suo tempo.

**3.**

La ricorrente corrisponderà alle controparti l'importo di 1'500 franchi a titolo d'indennità di ripetibili, alla crescita in giudicato del presente giudizio.

**4.**

Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario)
- controparte (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. \*\*\*; Atto giudiziario)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Claudia Pasqualetto Péquignot

Sara Friedli

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Il termine rimane sospeso dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: